



Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

**REGOLAMENTO
PER LA SOSPENSIONE DELLE CONTRIBUTIONI AI SENSI
DELL'ART. 8.6 DELLO STATUTO DEL FOPEN**

1. BENEFICIARI

Come previsto dall'art. 8.6 dello Statuto del FOPEN, l'associato ha la facoltà di richiedere la sospensione, in costanza di rapporto di lavoro, dell'obbligo contributivo a suo carico.

Nei casi e per tutta la durata di tale sospensione, non sono versati al Fondo né i contributi a carico del socio, né quelli a carico dell'Impresa. Permane invece l'obbligo di versamento della quota TFR, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle scelte in precedenza operate dal socio stesso.

Il lavoratore che abbia richiesto la sospensione dell'obbligo di versare i contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico della propria azienda di appartenenza, secondo le presenti norme operative interne.

Durante il periodo di sospensione l'associato continua a mantenere la qualifica di iscritto con tutti gli obblighi e diritti derivanti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: obbligo di contribuzione alle spese di gestione del Fondo diritto al ricevimento della comunicazione periodica annuale).

2. MODALITA' DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE

La richiesta di sospensione, composta da due sezioni, la cui compilazione è a carico dell'associato e dell'azienda, deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere inviata, a cura della funzione del personale dell'azienda, al Fondo all'indirizzo contenuto nel relativo modulo anticipandone l'invio a mezzo fax (0685865579).

L'Azienda di appartenenza deve trasmettere al FOPEN la richiesta di sospensione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa.

La sospensione decorre dalla prima data utile disponibile successiva alla presentazione della domanda e comunque non oltre il primo giorno del secondo mese successivo alla accettazione dal parte del FOPEN della richiesta di sospensione.

La richiesta di sospensione può essere presentata solo una volta ogni dodici mesi.



Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

3. MODALITA' DI RICHIESTA DI RIAVVIO DELLA CONTRIBUZIONE

La richiesta di riavvio della contribuzione deve essere inviata al Fondo all'indirizzo contenuto nel relativo modulo che deve essere compilato in ogni sua parte sia per la sezione di competenza dell'associato che quella di competenza dell'Azienda di appartenenza.

L'azienda di appartenenza deve trasmettere al FOPEN la richiesta di riavvio della contribuzione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa anticipandone l'invio a mezzo fax (0685865579)

Il riavvio della contribuzione decorre dalla prima data utile disponibile successiva alla presentazione della domanda e comunque non oltre il primo giorno del secondo mese successivo alla accettazione dal parte del FOPEN della richiesta di riavvio della contribuzione.

4. TRATTAMENTO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE

Durante il periodo di sospensione la posizione dell'associato continuerà ad essere gestita e pertanto risentirà dell'andamento del valore di quota del comparto di investimento al quale l'associato risulta iscritto.

Durante il periodo di sospensione della contribuzione l'associato mantiene l'obbligo di partecipazione alle spese mensili di gestione del Fondo.

Durante il periodo di sospensione della contribuzione l'associato mantiene il diritto di modificare il proprio comparto di investimento secondo le modalità operative vigenti.